



REGOLAMENTO D'USO

PREMESSA

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare la qualità estetica e biologica delle aree del parco in rapporto all'uso sociale proprio di ciascuna di esse, in modo che la loro fruizione sia estesa alla totalità dei cittadini, i quali possono attivamente concorrere alla protezione del parco.

BOZZA



Parco locale di interesse sovracomunale dei comuni di

CINISELLO BALSAMO · CUSANO MILANINO · MUGGIO' · NOVA MILANESE · PADERNO DUGNANO · VAREDO

REGOLAMENTO D'USO

PREMESSA

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare la qualità estetica e biologica delle aree del parco in rapporto all'uso sociale proprio di ciascuna di esse, in modo che la loro fruizione sia estesa alla totalità dei cittadini, i quali possono attivamente concorrere alla protezione del parco.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Campo di applicazione	3
TITOLO II - FRUIBILITA'	4
Art. 3 - Uso del verde	4
Art. 4 - Criteri di comportamento	4
Art. 5 - Responsabilità	4
Art. 6 - Limitazioni alla fruibilità	4
TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI	5
Art. 7 - Quietè del parco	5
Art. 8 - Ambulanti	5
Art. 9 - Manifesti	5
Art. 10 - Pubblicità	5
Art. 11 - Segnaletica	5
Art. 12 - Costume	5
Art. 13 - Danneggiamenti	5
Art. 14 - Giochi pericolosi e molesti	5
TITOLO IV - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI	7
Art. 15 - Transito di veicoli a motore	7
Art. 16 - Sosta e parcheggio	7
Art. 17 - Parcheggi attrezzati	7
Art. 18 - Cautèle di conduzione dei veicoli	8
Art. 19 - Biciclette e veicoli non motorizzati	8
TITOLO V - NORME PER I CANI	9
Art. 20 - Conduzione dei cani	9
Art. 21 - Addestramento cinofilo	9
Art. 22 - Abbandono di animali	9
TITOLO VI - NORME PER L'EQUITAZIONE	10
Art. 23 - Equitazione	10
Art. 24 - Equitazione ludica o sportiva	10
Art. 25 - Autorizzazione all'equitazione	11
TITOLO VII - TUTELA DEL TERRITORIO	12
Art. 26 - Occupazione di suolo pubblico	12
Art. 27 - Manifestazioni	12

Art. 28 - Campeggio	12
Art. 29 - Riprese foto-cinematografiche professionali	12
Art. 30 - Orti e baracche.....	12
Art. 31 - Recinzioni.....	12
Art. 32 - Abbandono dei rifiuti.....	13
Art. 33 - Ammassi	13
TITOLO VIII - TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE	14
Art. 34 - Tenuta del verde e operazioni colturali	14
Art. 35 - Piantagioni	14
Art. 36 - Tagli e abbattimenti	17
Art. 37 - Compensazione	17
Art. 38 - Filari alberati su spazi pubblici	17
Art. 39 - Danni alla vegetazione	18
Art. 40 - Flora spontanea e piante officinali.....	18
Art. 41 - Frutti	18
Art. 42 - Funghi	18
Art. 43 - Esclusioni	18
Art. 44 - Fuochi all'aperto	19
Art. 45 - Tutela antincendio	19
Art. 46 - Corsi d'acqua	19
Art. 47 - Attività venatoria.....	19
Art. 48 - Tutela della fauna.....	19
Art. 49 - Introduzione di animali	19
Art. 50 - Pascolo e transito di ovini.....	19
TITOLO IX - VIGILANZA E SANZIONI	20
Art. 51 - Vigilanza.....	20
Art. 52 - Sistema sanzionatorio	20
Art. 53 - Sanzioni	20
TITOLO X - NORME FINALI	21
Art. 54 - Entrata in vigore	21

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il regolamento disciplina la fruizione del territorio del Parco Grugnotorto Villoresi da parte del pubblico, degli utenti, dei proprietari, possessori o detentori di immobili.
2. Il presente regolamento integra per quanto applicabili le norme contenute nella legislazione nazionale e regionale in materia di protezione della natura e di vigilanza.
3. Il regolamento, limitatamente alle aree del parco disciplinate, prevale su eventuali contrastanti norme dei regolamenti comunali, anche per la parte concernente la misura delle sanzioni.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Le norme del regolamento si applicano a tutto il territorio del parco. Il regolamento non si applica all'interno degli edifici esistenti nel parco.
2. Le norme, tuttavia, degli articoli 10, 32, 33, 34, 36, 39, 45, 47, 49 e relativo sistema sanzionatorio, si applicano anche alle aree di pertinenza degli edifici.

TITOLO II - FRUIBILITA'

Art. 3 - Uso del verde

1. Il verde, i percorsi, le attrezzature pubbliche sono da tutti fruibili in permanenza (o con le limitazioni di cui al successivo art. 6), per il tempo libero, lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura, e per gli spostamenti ciclopedonali.

Art. 4 - Criteri di comportamento

1. Tutti sono tenuti a rispettare le aree verdi ed agricole, i percorsi, le attrezzature pubbliche e i manufatti su di esse insistenti.
2. Tutti sono inoltre tenuti a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possono arrecare disturbo al normale uso del verde.

Art. 5 - Responsabilità

1. Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, da minori o da inabili a lui affidati e da animali o cose di cui ha la custodia.

Art. 6 - Limitazioni alla fruibilità

1. I Comuni del Parco Grugnotorto Villoresi possono disporre la chiusura temporanea di aree per la manutenzione o per motivi di sicurezza. Possono inoltre impedire o limitare l'accesso del pubblico e di animali in aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari del paesaggio e della vegetazione o l'insediamento e la nidificazione della fauna.
2. Il verde pubblico gestito da enti e associazioni in regime di convenzione con il Parco Grugnotorto Villoresi o i Comuni competenti per territorio è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

Art. 7 - Quietè del parco

1. La quiete dei luoghi non deve essere disturbata con attività rumorose di notevole intensità e durata: sono a tal fine vietati gli schiamazzi, l'uso degli strumenti musicali e riproduttori amplificati, generatori di corrente non silenziati, ecc.; radio, televisione e simili, possono essere ascoltati in cuffia o a volume tale da non recare disturbo agli altri frequentatori.
2. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate.

Art. 8 - Ambulanti

1. La vendita ambulante di qualsiasi prodotto, o la prestazione di servizi o l'esercizio di giochi o di altre attività economiche, in forma ambulante, è consentita esclusivamente previa specifica concessione del Comune del Parco Grugnotorto Villoresi competente per territorio.

Art. 9 - Manifesti

1. L'apposizione o la distribuzione di manifesti, locandine, avvisi, depliant o simili, è consentita esclusivamente previa autorizzazione del Comune del Parco Grugnotorto Villoresi competente per territorio e negli spazi a tal fine indicati nell'autorizzazione.

Art. 10 - Pubblicità

1. E' vietato apporre, anche temporaneamente, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo e natura, al di fuori degli ambiti regolati da disposizioni e regolamenti comunali e provinciali in materia.

Art. 11 - Segnaletica

1. E' ammessa esclusivamente la segnaletica interna al parco, la segnaletica stradale e la segnaletica mobile per le manifestazioni autorizzate; quest'ultima deve essere rimossa a cura degli organizzatori entro il giorno successivo alla manifestazione.
2. E' vietato imbrattare con vernici o manifesti adesivi i manufatti e le attrezzature del parco o appendere cartelli agli alberi.

Art. 12 - Costume

1. I visitatori e gli utenti sono tenuti a mantenere comportamenti conformi all'ordine pubblico alla pubblica decenza e buon costume.

Art. 13 - Danneggiamenti

1. Fatte salve le sanzioni penali, è fatto divieto a chiunque di deteriorare, manomettere, imbrattare, o cagionare danno alle pubbliche e private proprietà; ed in particolare agli arredi, alle attrezzature ed ai manufatti del parco.

Art. 14 - Giochi pericolosi e molesti

1. Sono consentiti giochi ed attività purché non potenzialmente pericolose per i

frequentatori riguardo alle specifiche funzioni dell'area; tali giochi ed attività non devono causare rischio per la pubblica incolumità o pericolo di danno alle pubbliche e private proprietà.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo è pertanto vietato:
 - a. il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang e ogni altro mezzo di tiro pericoloso;
 - b. il modellismo a motore, se effettuato fuori dalle aree appositamente riservate ed autorizzate;
 - c. il lancio di sassi o di altri corpi potenzialmente contundenti;
 - d. l'uso o il trasporto di corpi incendiari o esplosivi o simili.
3. Deroghe sono previste in caso di manifestazioni organizzate o autorizzate dai Comuni del Parco Grugnotorto Villoresi che prevedono l'allestimento di adeguate protezioni e in occasione di spettacoli pirotecnici ugualmente autorizzati.

TITOLO IV - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Art. 15 - Transito di veicoli a motore

1. E' vietato il transito e l'accesso di ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori anche se condotti a mano e con il motore spento.
2. Sono esclusi dal divieto:
 - a. i mezzi motorizzati che transitano sulle strade statali, provinciali e comunali che non siano oggetto di ordinanze di divieto di accesso e circolazione;
 - b. i mezzi motorizzati e i mezzi agricoli dei proprietari, degli affittuari o in ogni modo di aventi diritto che transitano su strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, limitatamente all'uso e ai percorsi di proprio diritto. Gli aventi titolo, per poter accedere dovranno essere muniti di apposita autorizzazione del Comune del Parco Grugnotorto Villoresi competente per territorio.
 - c. i mezzi motorizzati del Parco Grugnotorto Villoresi o dei Comuni del Parco per lo svolgimento dei propri compiti d'istituto;
 - d. i mezzi motorizzati dei servizi di polizia, emergenza ed antincendio;
 - e. le motocarrozze permanentemente adibite al trasporto di persone con difficoltà di deambulazione solo se munite dell'apposito distintivo rilasciato dal Sindaco del comune di residenza; i mezzi per il trasporto dei disabili purché muniti di apposito contrassegno;
 - f. i mezzi motorizzati specificatamente autorizzati dai Comuni del Parco Grugnotorto Villoresi e muniti dell'apposito distintivo.

Art. 16 - Sosta e parcheggio

1. La sosta ed il parcheggio sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò opportunamente destinate e segnalate di cui al successivo articolo.
2. E' vietato sostare dinanzi agli ingressi carrai del parco, agli altri accessi veicolari, pedonali e ciclistici.
3. I motocicli ed i ciclomotori devono utilizzare gli appositi parcheggi, le biciclette devono sostare a lato delle piste ciclabili e non devono intralciare i percorsi pedonali, le aree di stazionamento pedonale e le passerelle.
4. Sono esclusi dal divieto:
 - a. i mezzi motorizzati di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, nei tratti ove consentito dal Codice della Strada o dagli Enti proprietari;
 - b. i mezzi motorizzati di cui alle lettere c), d), e) del precedente articolo;
 - c. i mezzi motorizzati parcheggiati o in sosta nei parcheggi o negli spazi a tal fine predisposti e specificatamente segnalati;
 - d. i mezzi motorizzati parcheggiati o in sosta nei parcheggi attrezzati gestiti dai Comuni del Parco Grugnotorto Villoresi di cui al successivo articolo.

Art. 17 - Parcheggi attrezzati

1. I parcheggi gestiti dai Comuni del Parco Grugnotorto Villoresi, anche tramite apposite convenzioni con privati, sono aree di parco specificatamente destinate alla sosta temporanea dei mezzi motorizzati utilizzati dai visitatori del parco.
2. Essi sono così regolamentati:
 - a. i parcheggi sono aperti nelle ore diurne salvo occasioni particolari; gli orari di apertura sono esposti agli ingressi;
 - b. nei parcheggi una quota di posti auto è riservata ai portatori di handicap. A questi è fatto obbligo di apporre in modo visibile sulla vettura il prescritto distintivo;

- c. nei parcheggi attrezzati è vietato:
- transitare o sostare al di fuori degli orari di apertura;
 - l'accesso a furgoni adibiti a trasporto cose, autocarri di qualsiasi portata e mezzi d'opera;
 - sostare al di fuori degli spazi consentiti;
 - lavare gli automezzi od eseguire operazioni di manutenzione, riparazione o simili;
 - montare tende, tavolini, barbecue, accendere fuochi, condurre cavalli, compiere giochi.

Art. 18 - Cautele di conduzione dei veicoli

1. I mezzi motorizzati autorizzati a transitare nella viabilità interna del parco, devono di norma percorrere con scrupoloso rispetto dell'ambiente e degli utenti del parco esclusivamente le strade, le carrarecce, o le piste, nell'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a. non deve essere superato il limite di velocità di 30 Km/h;
 - b. ai ciclisti e ai pedoni deve essere data la precedenza sugli automezzi;
 - c. chiunque, avendone titolo, acceda al parco da uno degli accessi di servizio o chiusi da sbarra è tenuto a richiudere lo sbarramento;
 - d. è vietato duplicare o consegnare a terzi le chiavi degli sbarramenti degli accessi al parco.

Art. 19 - Biciclette e veicoli non motorizzati

1. Le biciclette devono di norma transitare sulle piste ciclabili, sui sentieri e sulle piste consolidate con esclusione delle zone riservate ai pedoni, rispettando le norme generali della circolazione stradale; sui pendii e sulle scarpate è vietata la circolazione fuoripista.
2. I ciclisti devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni, regolare la velocità in modo da non superare i 15 Km/h, e da non arrecare pericolo a persone o animali.
3. La conduzione delle biciclette deve essere in ogni caso improntata alla massima prudenza, anche in relazione alle condizioni di affollamento del parco.
4. Le stesse norme si applicano all'uso di pattini, monopattini, tavole su ruote e simili.

TITOLO V - NORME PER I CANI

Art. 20 - Conduzione dei cani

1. I cani non devono in ogni modo porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali e devono essere condotti al guinzaglio.
2. I cani devono essere condotti con le modalità più restrittive previste dalla normativa vigente, come l'uso congiunto di guinzaglio e museruola, qualora abbiano aggredito l'uomo o altri animali (decreto del Direttore generale della Regione Lombardia del 13/05/2003 n. 7686).
3. Con appositi segnali sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi e le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso.
4. Al di fuori delle aree individuate per l'attività motoria dei cani, il conduttore dell'animale ha obbligo di asportare le deiezioni degli animali loro affidati.
5. I cani non devono essere introdotti nei canali, corsi d'acqua e zone umide.
6. Gli agenti di vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

Art. 21 - Addestramento cinofilo

1. Nell'area del parco è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia, al di fuori delle zone ed aree appositamente attrezzate allo scopo o date in uso ad associazioni con finalità di interesse pubblico; tali ambiti sono appositamente delimitati e segnalati.

Art. 22 - Abbandono di animali

1. Nel parco è vietato abbandonare cani o altri animali.
2. Nel caso di rinvenimento di cani o altri animali abbandonati nel Parco valgono le procedure vigenti nel resto dei territori comunali competenti per territorio.

TITOLO VI - NORME PER L'EQUITAZIONE

Art. 23 - Equitazione

1. Nel parco l'accesso e il transito di cavalli ed equini di qualsiasi specie è ammesso esclusivamente sui percorsi e nelle aree destinate a tale attività o negli ambiti di seguito indicati.
2. Non sono soggetti alla precedente limitazione:
 - a. cavalli in dotazione alle forze di polizia nell'espletamento del servizio di presidio del territorio. La relativa attività di addestramento è consentita unicamente negli spazi a ciò destinati;
 - b. equini tenuti presso le aziende agricole o maneggi esistenti ed autorizzati dai Comuni del Parco, limitatamente alla residenza agricola o all'ambito del maneggio e alle loro strette pertinenze;
 - c. cavalli autorizzati ai sensi degli articoli successivi.
3. Eventuali attività di maneggio devono essere autorizzate dal Comune del Parco Grugnotorto Villorosi competente per territorio.
4. L'accesso e il transito nel parco degli equini, di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 2, è effettuato nell'osservanza delle cautele stabilite dall'articolo seguente.

Art. 24 - Equitazione ludica o sportiva

1. L'attività ludica di equitazione, autorizzata ai sensi del successivo articolo, è consentita nel rispetto delle seguenti norme:
 - a. l'equitazione è consentita tutti i giorni dall'alba al tramonto;
 - b. il cavallo deve essere condotto esclusivamente al passo; è vietato condurre gli animali in altro modo, compiere salti, esibizioni, prove o comunque mettere in atto qualsiasi atteggiamento che possa costituire pericolo per la pubblica incolumità o danno al patrimonio pubblico;
 - c. quando più cavalieri si ritrovano a passeggiare nel parco, devono procedere in fila indiana, uno dietro l'altro;
 - d. l'equitazione è vietata nelle giornate di pioggia e neve;
 - e. l'equitazione è consentita unicamente sulle piste sterrate, sui prati a lato dei percorsi ciclabili o pedonali attrezzati e a lato delle piazzole di sosta, se appositamente destinate a tale scopo;
 - f. l'equitazione è vietata nelle aree di rimboschimento, compresi i percorsi che le attraversano, nelle zone arbustive, nei canali, nei laghetti e nelle zone umide adiacenti, nelle altre zone espressamente vietate con cartelli segnalatori, nelle zone con irrigazione automatica e a meno di m. 3.00 dalle giovani piante in filare;
 - g. sulle passerelle del parco si transita, negli orari consentiti, montati, in fila indiana, al centro della passerella e dopo aver chiesto strada agli eventuali pedoni o ciclisti presenti; qualora la passerella o la pista d'accesso ad essa siano impegnate da molte persone, da gruppi, da altri cavalieri, da cani, il cavaliere ha l'obbligo di attendere ai piedi dei percorsi di accesso alla passerella finché questa non sia sgombra o comunque sia accertata la massima condizione di sicurezza dell'attraversamento;
 - h. ai pedoni e ciclisti, è riservato il diritto di precedenza dei cavalieri;
 - i. i cavalieri sono tenuti a rimuovere le deiezioni dei cavalli dalle zone percorse;
 - j. i minorenni e gli inesperti possono esercitare l'equitazione se accompagnati da un adulto esperto.

2. Fatte salve le sanzioni penali e civili, il conduttore del cavallo, in caso di inosservanza del regolamento, risponde con il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento in solido con il proprietario dell'animale.
3. Gli agenti di vigilanza possono in ogni momento, per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio pubblico, disporre l'allontanamento immediato di cavalieri dal parco o da zone di esso.

Art. 25 - Autorizzazione all'equitazione

1. L'autorizzazione all'equitazione viene rilasciata ai proprietari di cavalli tenuti presso le aziende agricole e ai maneggi interni al Parco, ha durata di un anno e viene rilasciata con le seguenti modalità:
 - a. richiesta al Comune in cui si trova il maneggio corredata di copia del documento di possesso dell'animale;
 - b. versamento di quota relativa all'autorizzazione (rimborso forfetario per la manutenzione e riparazione dei percorsi, determinato con deliberazione di Assemblea dei Sindaci) alla tesoreria del Comune competente per territorio;
 - c. sottoscrizione di presa visione e di perfetta conoscenza delle norme sull'equitazione stabilite dal presente regolamento;
 - d. consegna di copia della polizza di assicurazione contro la responsabilità civile.
2. Durante l'attività di equitazione, il conduttore del cavallo deve avere con sé la relativa autorizzazione.
3. Il proprietario del cavallo è tenuto a precisare quante e quali persone fruiranno dell'autorizzazione di cui trattasi e comunque le persone diverse dal proprietario devono sottoscrivere e portare al seguito una dichiarazione di presa visione e conoscenza del regolamento.
4. Il numero annuo di autorizzazioni può essere contingentato con deliberazione di Assemblea dei Sindaci, in relazione al carico compatibile con l'ambiente.
5. L'autorizzazione è sempre revocabile.

TITOLO VII - TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 26 - Occupazione di suolo pubblico

1. E' vietata l'occupazione anche temporanea del suolo pubblico senza concessione del Comune del Parco Grugnotorto Villoresi competente per territorio. Il divieto non si estende alle occupazioni del suolo e sottosuolo stradale consentite dall'Ente proprietario della strada.

Art. 27 - Manifestazioni

1. Le attività sportive, folcloristiche, propagandistiche, culturali, promozionali e simili, che si intendono svolgere entro il parco devono essere autorizzate dai Comuni del Parco Grugnotorto Villoresi competenti per territorio, che possono subordinarle ad eventuali prescrizioni e garanzie.

Art. 28 - Campeggio

1. L'allestimento di campeggi, attendamenti, o in ogni caso il pernottamento nel parco è subordinato a preventiva autorizzazione del Comune del parco competente per territorio, previo parere del Parco stesso. Il campeggio o pernottamento non può in ogni modo essere autorizzato nei boschi, nelle zone umide e nei parcheggi. I Comuni del parco possono individuare parcheggi ove è consentita la sosta di camper/roulotte.
2. Il montaggio di tende da campeggio, al fine di addestramento, arieggiamento, pulizia, è consentito unicamente sui prati per un periodo massimo di cinque ore. Non devono essere utilizzati detersivi ed al termine delle operazioni l'area interessata deve essere ripristinata e ripulita.

Art. 29 - Riprese foto-cinematografiche professionali

1. In caso di allestimenti di set finalizzati a riprese fotografiche e cinematografiche deve essere richiesta la preventiva autorizzazione del Comune del Parco competente per territorio; gli operatori devono inoltre impegnarsi a trasmettere una copia del materiale al Parco al fine della costituzione dell'archivio delle immagini.

Art. 30 - Orti e baracche

1. L'installazione di orti, dei relativi capanni per ricovero attrezzi è consentita solo nelle aree appositamente destinate ed attrezzate a tale scopo dai Comuni del Parco Grugnotorto Villoresi. Gli orti privati devono attenersi alle regole di decoro.

Art. 31 - Recinzioni

1. Le recinzioni dei fondi agricoli, dell'edificato, degli orti e degli allevamenti di animali adiacenti all'edificato agricolo, nonché degli orti ricreativi familiari, è regolata dalle modalità e procedure stabilite dalle norme e dai regolamenti comunali competenti per territorio.

Art. 32 - Abbandono dei rifiuti

1. Su tutta l'area del parco è vietato l'abbandono di ogni tipo di rifiuto, di piccola dimensione (cartacce, lattine, ecc.)
2. Su tutta l'area del parco è vietato altresì l'abbandono di ogni altro tipo e quantità di rifiuto.
3. I visitatori e gli utenti devono conferire i rifiuti negli appositi cestini e contenitori o, in assenza, provvedere all'allontanamento con mezzi propri.

Art. 33 - Ammassi

1. Fatta eccezione per l'ammasso di stallatico, è vietato, su tutte le aree del parco sia pubbliche che private, l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti agricoli, produttivi, o dei cantieri in cui i materiali sono utilizzati.

TITOLO VIII - TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

Art. 34 - Tenuta del verde e operazioni colturali

1. I proprietari di zone sistemate a verde o gli aventi titolo, sono tenuti ad effettuare periodicamente i seguenti interventi:
 - a. pulizia dell'area da erbe infestanti, ramaglie, foglie, ecc.;
 - b. taglio dell'erba;
 - c. taglio di parti legnose secche;
 - d. potatura a regola d'arte delle essenze;
 - e. potatura di contenimento della chioma per i pioppi;
 - f. difesa da parassiti con mezzi idonei e prodotti fitosanitari a bassa tossicità per l'uomo e l'ambiente;
 - g. interventi necessari a tutela della pubblica incolumità;
 - h. interventi di rimozione parziale o totale su alberi parzialmente o in toto distrutti da agenti atmosferici, dal fuoco o altre cause (danni accidentali irreversibili, marciscenze, marciumi radicali estesi, ecc.).
2. Sono altresì consentite le ordinarie pratiche agricole (aratura, semina, ecc.), ivi comprese le operazioni connesse alle colture florovivaistiche, da parte dei titolari e addetti alle aziende agricole esistenti nel parco.
3. Le operazioni di potatura e di trattamento fitosanitario eseguite sulle piante d'alto fusto sono soggette all'autorizzazione dei Comuni del Parco Grugnotorto Villorresi competenti per territorio, che possono subordinarle all'osservanza di prescrizioni tecniche.

Art. 35 - Piantagioni

1. Tutte le piante devono essere messe a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.
2. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.
3. E' consentito esclusivamente l'impianto delle specie arboree ed arbustive individuate nel seguente elenco:

ALBERI

alberi autoctoni		alberi diffusi o naturalizzati	
acer platanoides (acero riccio)	acer apulifolium (acero italiano)	acer pseudoplatanus (acero di monte)	morus alba (gelso bianco)
alnus glutinosa (ontano nero)	acer campestre (acero campestre)	betula pendula (betulla bianca)	morus nigra (gelso nero)
celtis australis (bagolaro)	alnus incana (ontano bianco)	castanea sativa (castagno)	quercus ilex (leccio)
fraxinus excelsior (frassino maggiore)	carpinus betulus (carpino bianco)	fagus sylvatica (faggio)	sorbus torminalis (ciavardello)
juglans regia (noce comune)	cercis siliquastrum (albero di giuda)	gleditschia triacanthos (spino di giuda)	ulmus glabra (olmo montano)
populus alba (pioppo bianco)	fraxinus ornus (orniello)	pinus sylvestris	
populus canescens (pioppo gatterino)	ilex aquifolium (agrifoglio)	platanus acerifolia (platano)	
populus nigra (pioppo nero)	laurus nobilis (alloro)	populus nigra italica (pioppo cipressino)	
populus tremula (pioppo tremulo)	ostrea carpiniifolia (carpino nero)	quercus cerris (cerro)	
quercus petraea (rovere)	prunus avium (ciliegio)	robinia pseudoacacia (robinia)	
quercus robur (farnia)	prunus padus (pado)		
taxus baccata (tasso)	quercus pubescens (roverella)		
tilia cordata (tiglio selvatico)	salix alba (salice bianco)		
	salix fragilis (salice fragile)		
	sorbus aucuparia (sorbo degli uccellatori)		
	sorbus domestica (sorbo domestico)		
	tilia platiphillos (tiglio nostrano)		
	ulmus laevis pallas (olmo ciliato)		

ALBERELLI e ARBUSTI

corylus avellana (nocciolo)	rhamnus catharticus (spino cervino)	amelanchier ovalis (pero corvino)	hypericum androsaemum (erba sana)
crataegus azarolus (azzeruolo)	salix caprea (salice delle capre)	berberis vulgaris (crespino)	ligustrum vulgare (ligustrello)
crataegus laevigata (biancospino europeo)	salix cinerea (salicone)	boxus sempervirens (bosso)	lonicera caprifolium (caprifoglio legabosco)
crataegus monogyna (biancospino comune)	salix eleagnus (salice ripaiolo)	clematis vitalba (clematide)	lonicera xylosteum (caprifoglio peloso)
laburnum anagyroides (maggiociondolo)	salix purpurea (salice rosso)	colutea arborescens (vesicaria)	paliuris spina cristi (spinacristi)
malus domestica (melo comune)	salix trianda (salice da ceste)	cornus mas (corniolo)	passiflora coerulea (fiore della passione)
malus sylvestris (melo selvatico)	salix viminalis (salice da vimini)	cornus sanguinea (sanguinella)	phillirea angustifolia (olivastro)
mespilus germanica (nespolo comune)	sambucus nigra (sambuco)	cotinus coggyra (scotano)	rosa canina (rosa selvatica)
prunus amygdalus (mandorlo)	sorbus aria (sorbo montano)	cotoneaster integerrimus (cotognastro)	rosa gallica (rosa comune)
prunus mahaleb (ciliegio di s. lucia)	viburno opulus (pallon di maggio)	cytiscus scopiarius (ginestra dei carbonai)	ruscus aculeatus (pungitopo)
prunus spinosa (prugnolo)	viburnum lantana (lantana)	euonymus europaeus (fusaggine)	spartium junceum (ginestra odorosa)
pyrus communis (pero comune)	viburnum tinus (lentaggine)	frangula alnus (frangola)	symphoricarpos rivularis (lacrime d'italia)
pyrus pyraster (pero selvatico)		genista germanica (ginestra spinosa)	vitex agnus-castum (agnocasto)
		hippophae rhamnoides (olivello spinoso)	

4. Qualora, per particolari motivi, si rendesse necessario impiantare specie diverse da quelle indicate nell'elenco, dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione ai Comuni del Parco competenti per territorio.

Art. 36 - Tagli e abbattimenti

1. Il taglio dei boschi, lo spostamento di piante in giardini o parchi privati, il taglio di piante inserite in filari lungo il margine di strade o in colture di ripa ai margini dei coltivi, il taglio di piante isolate e di quelle dei giardini o parchi privati deve essere disposto o preventivamente autorizzato dai Comuni del Parco o dalla Provincia competenti per territorio.
2. L'abbattimento degli alberi di cui al precedente comma può essere autorizzato nei seguenti casi:
 - a. quando il proprietario sia obbligato all'abbattimento o alla rimozione della pianta in ottemperanza a leggi statali e/o regionali;
 - b. quando dall'albero provengano pericoli non altrimenti eliminabili all'uso proprio cui l'area è destinata;
 - c. quando l'albero sia ammalato e la sua conservazione risulti impossibile;
 - d. quando l'albero, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati in passato, risulti aver irrimediabilmente compromesso il proprio normale sviluppo vegetativo.
3. Nei casi di presenza di piante ad alto fusto di particolare pregio (per specie, dimensioni, età, ecc.) è richiesta, a insindacabile giudizio degli uffici dei comuni competenti per territorio, la presentazione di una relazione agronomica che certifichi lo stato fitopatologico delle piante e indichi puntualmente gli interventi da effettuare.

Art. 37 - Compensazione

1. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti da altrettanti esemplari di circonferenza non inferiore a 16/18 cm misurata a 100 cm dalla base.
2. Ogni albero abbattuto senza autorizzazione, fatta salva la sanzione amministrativa, dovrà essere sostituito con un esemplare di dimensioni analoghe o con un numero di esemplari la cui somma delle circonferenze sia pari a quella della specie abbattuta.
3. Se la sostituzione non può essere effettuata per l'insufficiente spazio a disposizione, ovvero per qualsiasi altra ragione preventivamente verificata dagli uffici comunali competenti per territorio, il proprietario provvederà a ripiantare le specie in sostituzione di quelle abbattute sull'area pubblica che gli sarà indicata sempre dagli uffici comunali competenti per territorio.

Art. 38 - Filari alberati su spazi pubblici

1. Per pubblico interesse i Comuni del Parco possono realizzare o autorizzare l'impianto di alberature su spazi pubblici in deroga agli articoli 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali, fatto salvo il codice della strada ed il suo regolamento attuativo nonché le altre norme della legislazione vigente.

Art. 39 - Danni alla vegetazione

1. La vegetazione deve essere rispettata. E' di conseguenza vietato:
 - a. danneggiare, asportare, recidere la vegetazione di ogni tipo, sia arborea che arbustiva, salvo il disposto degli articoli precedenti;
 - b. danneggiare gli alberi, costruirvi piattaforme, capanne o simili, appendere corde, tendere cavi, inchiodare tavole o altro ai tronchi;
 - c. utilizzare antiparassitari, diserbanti, o altri prodotti usati in ambito agricolo a meno di m. 10 di distanza dal limite di orti urbani;
 - d. asportare o commercializzare la cortica erbosa e lo strato superficiale dei terreni.

Art. 40 - Flora spontanea e piante officinali

1. I fiori di alberi ed arbusti non devono essere asportati. E' possibile raccogliere fiori campestri per quantità limitate corrispondenti ad un massimo di sei esemplari per specie a persona. La raccolta delle piante officinali è disciplinata dalle leggi statali e regionali in materia.

Art. 41 - Frutti

1. E' consentita la raccolta di frutti di alberi ed arbusti per l'immediata consumazione alimentare e per moderate quantità, sempre che sia effettuata senza danneggiare le piante, percuoterle, o utilizzare qualsivoglia attrezzo. La raccolta, il trasporto e la vendita dei frutti in quantità sono consentiti solo alle aziende che svolgono regolare attività nel territorio del parco.

Art. 42 - Funghi

1. La raccolta dei funghi spontanei è consentita nei giorni pari del mese, oltre che nelle giornate di sabato, dall'alba al tramonto, per un massimo di 2 Kg. a persona. E' vietato far uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero; è vietato far uso di borse di plastica. E' vietato raccogliere funghi parzialmente decomposti o privi di parti determinanti per il riconoscimento.
2. E' vietata la raccolta dei funghi nelle aree di rimboschimento, sulle scarpate, nelle aree fittamente coperte dalla vegetazione sia arborea che arbustiva, nonché nelle zone umide.

Art. 43 - Esclusioni

1. Sono esclusi dalla normativa sopraindicata, riguardante la tenuta e tutela della vegetazione, gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta e in coltivazioni specializzate per l'arboricoltura da legno a cicli brevi quali, ad esempio la pioppicoltura (purché non rivesta alto valore paesaggistico/ambientale). Per coltivazione specializzata si intende un impianto di origine artificiale disposto su più file parallele in pieno campo, soggetto a lavorazioni annuali o periodiche che limitano lo sviluppo della vegetazione arbustiva o arborea invadente.
2. Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione del legno, nonché gli orti botanici, vivai e simili.

Art. 44 - Fuochi all'aperto

1. E' vietato accendere fuochi all'aperto tranne che per i barbecue limitatamente alle aree a tal fine attrezzate e comunque curandone il totale e perfetto spegnimento al termine dell'uso. E' possibile accendere fuochi all'aperto anche in occasione di manifestazioni autorizzate dai Comuni del Parco Grugnotorto Villoresi competenti per territorio.

Art. 45 - Tutela antincendio

1. Nei periodi d'allerta, decretati dalle competenti autorità forestali, nei boschi e fino a 100 metri da essi è vietato fumare, usare fiamme libere o compiere operazioni che possono provocare incendi.

Art. 46 - Corsi d'acqua

1. Nei laghetti e corsi d'acqua non è consentito entrare o effettuare la balneazione, far accedere animali, pescare, immettere pesci o ogni altro animale, buttare cibo o alimenti in genere, utilizzare l'acqua per lavare automezzi, indumenti, persone o animali, gettare oggetti di qualsiasi tipo, depositare rifiuti o immettere idrocarburi o ogni altra sostanza, praticare il pattinaggio su ghiaccio, immettere natanti di qualsiasi tipo, asportare l'acqua.
2. Sono consentite le attività appositamente autorizzate, concordate o convenzionate con i Comuni del Parco competenti per territorio.

Art. 47 - Attività venatoria

1. L'attività venatoria è regolata dalle leggi nazionali e regionali in materia, nonché dalle disposizioni e dai piani provinciali di settore.

Art. 48 - Tutela della fauna

1. E' vietato danneggiare, disturbare, molestare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi o tane, danneggiare o distruggere i loro ambienti, appropriarsi di animali rinvenuti morti, abbandonare o seppellire animali morti.
2. Per la tutela della fauna minore (formica rufa, anfibi, molluschi) si osservano le disposizioni della legge regionale in materia.

Art. 49 - Introduzione di animali

1. L'introduzione nel Parco di specie animali è soggetta a preventive autorizzazioni degli enti competenti; tale disposto non si applica nelle aziende agricole presenti nel Parco nelle quali si svolgono attività zootecniche.

Art. 50 - Pascolo e transito di ovini

1. In tutta l'area del parco è vietato il pascolo brado o semibrado e il transito di greggi di ovini e caprini.

TITOLO IX - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 51 - Vigilanza

1. Sono tenuti a far rispettare il regolamento gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni del Parco, le guardie ecologiche volontarie, ciascuno per quanto di propria competenza.

Art. 52 - Sistema sanzionatorio

1. L'inosservanza delle prescrizioni del regolamento, qualora non abbiano rilevanza penale, ovvero sia sanzionata da norme di legge dello Stato o della Regione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.
2. La tabella di cui al successivo articolo, stabilisce per ciascuna specie di contravvenzione la somma minima e massima della sanzione, nonché gli eventuali pagamenti in forma ridotta ai sensi della normativa vigente in materia. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di risarcire i danni provocati dal suo comportamento.
3. Gli agenti di vigilanza hanno la potestà di allontanare il trasgressore dal luogo in cui si è verificata la trasgressione.

Art. 53 - Sanzioni

1. Per le violazioni del regolamento si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie amministrative, cui vanno aggiunte le spese pari a € 10.

<i>Tipo di sanzione</i>	<i>Importo minimo</i>	<i>Importo massimo</i>	<i>Violazione al regolamento</i>
	€	€	articoli
A	25	50	19, 20/1, 32/1.
B	51	75	6, 7, 9, 11/1, 14/2c, 15, 16/1, 16/3, 17, 20/3, 20/4 20/5, 24/1c, 24/1e, 24/1f, 24/1g, 24/1h, 24/1i, 24/1j, 28/2, 39/1a, 40, 41, 46.
C	76	150	14/2a, 14/2b, 16/2, 18, 24/1a, 24/1b, 24/1d, 28/1, 39/1b, 44.
D	151	310	8, 11/2, 20/2, 20/6, 24/2, 24/3, 34, 39/1c, 45, 52.
E	311	500	10, 12, 13, 14/2e, 21, 22, 23/1, 26, 27, 29, 30, 31, 32/2, 33, 35, 36, 37, 39/1d, 48, 49, 50.

2. Per le violazioni ad articoli del regolamento che richiamano norme statali o regionali contenenti la determinazione degli importi delle relative sanzioni, si applicano le norme di legge.
3. In caso di violazioni ad articoli del regolamento che comportano danno ambientale, con o senza possibilità di ripristino, e pertanto con sanzione amministrativa proporzionale al danno cagionato si rimettono gli atti all'Amministrazione del Parco che provvede ad effettuare, anche per il tramite dei comuni competenti per territorio, le valutazioni tecnico economiche conseguenti.

TITOLO X - NORME FINALI

Art. 54 - Entrata in vigore

1. Il regolamento diventa esecutivo a seguito di pubblicazione all'Albo del Comune di Paderno Dugnano, ove ha sede il Parco Grugnotorto Villorosi, per quindici giorni. Il regolamento è altresì pubblicato per notizia all'Albo pretorio degli Enti convenzionati e il Parco Grugnotorto Villorosi ne cura la più ampia diffusione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, cesserà nel territorio del Parco l'efficacia dei regolamenti comunali in materia.